



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 128 del 29.10.2012

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco alla richiesta di fissazione udienza di discussione del ricorso in appello proposto dall'Ente innanzi al Consiglio di Stato in Roma contro la sentenza n. 5479/2005 pronunciata dal Tar Puglia, Bari nel giudizio c/ Torres Pietro.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventinove** del mese di **ottobre**, con inizio alle ore 14:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>		x
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>		x
		4	2

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

Premesso:

che con delibera di G.C. n. 6 del 18.1.2007, esecutiva ai sensi di Legge, l'Amministrazione Comunale, stabiliva di proporre appello, innanzi al Consiglio di Stato in Roma, avverso la sentenza n. 5479/2005 con la quale il Tar Puglia – Sede di Bari, accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Torres Pietro, annullando, così, la nota del Sindaco datata 27.6.1996 che aveva negato la sanatoria di cui alla L.R. n. 3/1996 in favore del ricorrente e riguardante l'assegnazione di alloggio popolare;

che con successiva determinazione del Settore AA.GG./Ufficio Contenzioso n. 11 del 22.1.2007 veniva stabilito di affidare l'incarico per proporre appello alla sentenza n. 5479 del 6.12.2005, all'Avv. Gennaro Notarnicola, il quale eleggeva domicilio in Roma c/o lo studio del dott. Alfredo Placidi, alla Via Cosseria n. 2 e, veniva, altresì, impegnata la somma di € 1.032,90 da liquidare in favore dell'avvocato officiato a titolo di acconto;

vista la nota datata 27.6.2012, acquisita dall'Ente il 5.7.2012 al n. di protocollo 12341, con la quale l'Avv. Gennaro Notarnicola comunica all'Ente la necessità di sottoscrivere l'istanza – ivi allegata – di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso in appello, previa adozione di apposita delibera di G.C., qualora l'Amministrazione avesse ancora interesse alla decisione del ricorso in oggetto;

ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'istanza – ivi allegata - di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso *de quo*, al fine di dare seguito all'azione di impugnazione proposta dall'Amministrazione per le ragioni tutte specificate nella deliberazione di G.C. n. 6 del 18.1.2007 e successiva determinazione del Settore AA.GG./Ufficio Contenzioso, n. 11 del 22.1.2007;

considerato che la presente autorizzazione non comporta ulteriore spesa poiché nella nota del difensore nulla è stato specificato e richiesto in merito;

visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il parere tecnico del 1° Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero pregiudicare gli interessi dell'Ente;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**,

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

1. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a sottoscrivere l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso allegata alla nota datata 27.6.2012, acquisita dall'Ente il 5.7.2012 al n. di protocollo 12341, a firma del difensore dell'Ente, Avv. Gennaro Notarnicola, al fine di dare seguito all'azione di impugnazione proposta dall'Amministrazione, per le ragioni tutte specificate nella deliberazione di G.C. n. 6 del 18.1.2007 e successiva determinazione del Settore AA.GG./Ufficio Contenzioso n. 11 del 22.1.2007;

2. di prendere atto che la presente autorizzazione non comporta ulteriore spesa poiché nella nota del difensore nulla è stato specificato e richiesto in merito;

3. di dare atto che spetta al Responsabile del 1° Servizio l'adozione degli atti successivi e conseguenti al presente provvedimento;

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero pregiudicare gli interessi dell'Ente.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che non comporta spesa.

Castellana Grotte, 25.10.2012

Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n:1424

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 05/11/2012 al 20/11/2012.

Castellana Grotte, 05 Novembre 2012

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 29/10/2012 in quanto:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 05 Novembre 2012

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia